

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 8 agosto 2025

I N D I C E

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione - finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Individuazione delle aree adibite ad orti urbani
- Art. 4 - Attribuzioni del Comune

Titolo 2 - PROCEDURE

- Art. 5 - Procedura, assegnazione, bando e graduatoria
- Art. 6 - Requisiti per l'assegnazione
- Art. 7 - Bando e procedure per la concessione degli orti didattici e degli orti per associazioni o enti
- Art. 8 - Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie
- Art. 9 - Procedura di concessione
- Art.10 - Validità della graduatoria
- Art.11 - Disciplina del rapporto della concessione
- Art.12 - Durata della concessione
- Art.13 - Cause di decadenza e revoca della concessione
- Art.14 - Responsabilità e controversie

Titolo 3 - NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI

- Art.15 - Obblighi e disposizioni per il concessionario
- Art.16 - Divieti
- Art.17 - Orari
- Art.18 - Determinazione dell'obbligazione e modalità di pagamento del canone concessorio
- Art.19 - Consegna e restituzione del lotto
- Art.20 - Norme transitorie
- Art.21 - Modifiche al Regolamento
- Art.22 - Rinvio
- Art.23 - Norma finale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - FINALITA'

Il Comune di Brindisi, attraverso la realizzazione di spazi comuni quali, orti urbani, didattici, sociali, terapeutici, si propone di valorizzare aree di proprietà pubblica per favorire una più razionale gestione del territorio e al contempo la possibilità di offrire alla cittadinanza in ogni sua forma (singola o associativa) opportunità di aggregazione e di impiego del tempo libero.

Per questo l'Amministrazione Comunale intende incentivare e promuovere l'adozione di spazi pubblici ed esaltare così la resilienza della comunità locale verso una gestione partecipata dei beni comuni della città implementando la cultura della sicurezza alimentare locale.

In tale direzione si prevede di assegnare gli orti mediante specifici bandi a cui potranno accedere sia cittadini in possesso dei requisiti, come indicati dal successivo art. 6, sia Associazioni ed Enti con finalità sociali e didattico-ambientali e della cura e del rispetto della natura.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

a) orti urbani tradizionali:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale, individuati dal Comune tra le sue proprietà, per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, piante e fiori che l'assegnatario coltiva per sé e per la propria famiglia (di prassi con dimensioni minime di circa 90 mq). Ai fini del presente regolamento l'orto viene denominato lotto;

b) orti sociali:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale, individuati dal Comune tra le sue proprietà, per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, piante e fiori che l'assegnatario coltiva per sé e per la propria famiglia (di prassi con dimensioni minime di circa 90 mq), assegnati a persone con età superiore ai 60 anni oppure a categorie socialmente deboli;

c) orti didattici:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale finalizzati alla didattica, per la coltivazione collettiva di ortaggi, piccoli frutti, piante e fiori da parte delle scuole, allo scopo di avvicinare i bambini e i giovani alla conoscenza della coltivazione della terra, delle piante e all'educazione ambientale;

d) orti per associazioni o enti:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale da assegnare per la coltivazione collettiva di ortaggi, piccoli frutti, piante e fiori, ad associazioni o enti del Terzo Settore senza finalità di lucro (come definiti dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017) iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS), ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati, con sede legale nel Comune di Brindisi ed operanti nel territorio del Comune di Brindisi da almeno un anno, che perseguano le finalità indicate nell'articolo 1, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti dedicati alle persone anziane e fragili, di inclusione sociale, terapeutici, innovativi

e di formazione ambientale;

e) nucleo di orti:

L'insieme delle parcelle orticole, appartenenti anche a diverse tipologie funzionali, riunite in un unico sito;

f) lotto:

Appezamento di terreno (di norma aventi estensione pari a circa 90 mq) in cui si suddivide il nucleo di orti e che viene assegnato per la coltivazione al concessionario;

g) gestore:

L'Amministrazione Comunale di Brindisi;

h) assegnatario e concessionario:

Il soggetto (persona fisica, ente, associazione, scuola, comunità, ecc.) a cui viene destinato l'appezamento di terra attraverso un atto di concessione e che coltiva l'orto urbano in qualità di concessionario;

i) assemblea dei concessionari:

E' costituita dai concessionari dei vari lotti in cui è suddiviso il nucleo di orti;

L'Assemblea dei concessionari elegge il Rappresentante dell'orto e, nel caso in cui il nucleo di orti sia composto da un numero di lotti superiore a 25, elegge 4 concessionari come componenti del Comitato di Gestione;

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei concessionari e si esprime in seconda convocazione a maggioranza dei presenti;

l) rappresentante degli orti:

E' il concessionario eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni triennio, che mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale (gestore) collaborando con la stessa Amministrazione nella gestione, nel controllo e nell'organizzazione dell'orto, promuovendo la collaborazione tra i concessionari;

Presiede le assemblee e il comitato di gestione, ove esistente;

Nei nuclei di orti fino a 25 lotti, il rappresentante degli orti ha la facoltà di nominare un suo Vice scelto fra i concessionari, che farà le sue veci in caso di assenza;

m) comitato di gestione:

Organismo composto dal rappresentante degli orti e da 4 concessionari eletti nell'Assemblea all'inizio di ogni triennio, nel caso in cui l'orto sia composto da un numero di lotti superiore a 25, con il compito di coadiuvare il rappresentante nella gestione degli orti e nei controlli.

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI

Gli orti sono individuati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli orti attualmente presenti sul territorio comunale e di tutti gli orti che verranno realizzati in altre aree del Comune di Brindisi. Per la gestione degli orti attualmente

presenti sul territorio comunale, già oggetto di provvedimenti di concessione o altre forme di affidamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza dei medesimi provvedimenti, dovranno essere applicate le presenti norme.

Art. 4 - ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Brindisi:

- individua le aree e definisce le modalità di allestimento dei nuovi orti, laddove non siano stati già realizzati dall'amministrazione comunale, sovrintendendone la realizzazione;
- emana il bando per la concessione delle aree ad orto;
- stipula le concessioni con i soggetti e gestisce la revoca delle stesse e il subentro di nuovi concessionari;
- vigila sul rispetto del presente regolamento ed emana gli atti conseguenti;
- controlla l'attività che si svolge negli orti, vigilando che avvenga nel rispetto delle norme adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione. Per la vigilanza potrà avvalersi, oltre che della Polizia Locale, di altro personale con funzioni di agenti accertatori. In qualsiasi momento i concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui al presente articolo;
- detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli orti urbani e ne controlla la corretta attuazione.

Titolo II - PROCEDURE

Art. 5 - PROCEDURA, ASSEGNAZIONE, BANDO E GRADUATORIA

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore competente procederà alla formazione di graduatorie mediante la pubblicazione di un bando sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 8, a seconda delle diverse tipologie di utenza (orti tradizionali, orti sociali, orti didattici, orti per associazioni o enti).
2. Le graduatorie rimarranno in vigore per la durata di cinque anni dalla data di approvazione. In tale periodo si potrà procedere con lo scorrimento delle stesse per assicurare le assegnazioni dei lotti che si renderanno via via disponibili e solo fino all'approvazione delle nuove graduatorie.
3. Qualora vengano realizzati nuovi nuclei di orti o si proceda ad interventi di riqualificazione e/o ampliamento dei nuclei esistenti che comportino la creazione di nuovi lotti, il Settore competente procederà all'assegnazione delle nuove aree mediante bando specifico sulla base delle caratteristiche funzionali e tipologiche presenti nel nuovo nucleo, senza che questo comporti in alcun modo modifiche alle graduatorie vigenti in quel momento. Al nuovo bando potranno partecipare anche i soggetti già inseriti nelle graduatorie quinquennali in vigore, da cui saranno cancellati in caso di assegnazione. I bandi saranno pubblicati per una durata minima di quindici giorni all'Albo Pretorio e verranno pubblicizzati sul sito internet del Comune.
4. Nel caso di "orti tradizionali" e di "orti sociali", è possibile l'assegnazione del singolo lotto a due nuclei familiari cointestati, purché al momento della richiesta sia allegato un atto sottoscritto in cui venga specificato l'accordo alla compartecipazione nella coltivazione del lotto e sia indicato il responsabile dell'assegnazione. Al documento dovrà essere allegata la certificazione che comprovi la composizione dei due nuclei familiari.
5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie, il Settore competente procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
6. I bandi definiscono: i tipi di orti che il Comune vuole assegnare, le caratteristiche dimensionali,

le attrezzature ed i servizi disponibili, eventuali finalità specifiche da perseguire prioritariamente tra quelle indicate dall'art. 1, eventuali criteri aggiuntivi di priorità utili a soddisfare con maggiore efficacia le finalità di cui all'art. 1, le percentuali di riparto tra le varie categorie, i destinatari cui sono prioritariamente o esclusivamente rivolti nonché tutte le condizioni di utilizzo non esplicitate nel presente regolamento ma ritenute essenziali a tutela della proprietà comunale, della salute pubblica e dell'integrità ambientale. Il bando può affidare i lotti attraverso criteri ponderali tra le varie categorie, in considerazione delle richieste pervenute.

7. Pervenute le domande di concessione, l'Amministrazione provvederà ad eseguire l'istruttoria, a richiedere la documentazione necessaria e a redigere la graduatoria assegnando le aree agli aventi diritto.
8. Il dirigente preposto, con propria determinazione, approva la graduatoria e provvede all'esecuzione degli atti successivi necessari all'assegnazione.

Art. 6 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **"Orti urbani tradizionali"** sono i seguenti:

- essere residente nel Comune di Brindisi;
- avere un'età minima di 18 anni;
- essere in grado di provvedere personalmente o tramite propri familiari (come definiti da adeguata certificazione anagrafica) alla coltivazione del lotto assegnato e/o comunque impegnarsi in tal modo;
- **ogni componente del nucleo familiare/convivente deve essere censito nell'anagrafe tributaria ai fini della trasparenza e non deve avere pendenze con il Comune di Brindisi per tributi comunali (TARI, IMU, ecc.) ovvero per canoni patrimoniali;**
- essere l'unico componente del nucleo familiare/convivente concessionario di un lotto nell'ambito degli orti urbani;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione di circa 90 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica o autocertificazione. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione nei quattro anni precedenti la pubblicazione del bando.

2. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **"Orti Sociali"** a singoli individui sono i seguenti:

- essere residente nel Comune di Brindisi;
- aver compiuto 60 anni o appartenere a categorie socialmente deboli;
- essere in grado di provvedere personalmente o in collaborazione con i propri familiari alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;

- ogni componente del nucleo familiare/convivente deve essere censito nell'anagrafe tributaria ai fini della trasparenza e non deve avere pendenze con il Comune di Brindisi per tributi comunali (TARI, IMU, ecc.) ovvero per canoni patrimoniali;
- essere l'unico componente del nucleo familiare convivente richiedente/assegnatario di un lotto nell'ambito degli orti sociali;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione di circa 90 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

3. Il requisito richiesto per l'assegnazione degli "Orti didattici" è il seguente:

- scuola di ogni ordine e grado o succursale con sede nel comune di Brindisi.

4. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per associazioni o enti" sono i seguenti:

- status soggettivo di Enti del Terzo Settore senza finalità di lucro (come definiti dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017) iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS), ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati, operanti nel territorio del Comune di Brindisi da almeno un anno, che perseguano le finalità indicate nell'articolo 1, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti dedicati alle persone anziane e fragili residenti nel Comune di Brindisi, di inclusione sociale, terapeutici, innovativi e di formazione ambientale;
- avere sede legale nel Comune di Brindisi.

Ogni bando potrà definire i tipi di associazioni e le finalità a cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto.

Nel caso in cui la concessione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.

Il possesso dei sopraelencati requisiti deve essere attestato mediante autocertificazione ai sensi di legge (DPR 445/2000). Ai fini della elaborazione e formazione delle graduatorie, al Settore competente spetterà la propedeutica verifica dei requisiti autocertificati. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito di controlli da parte della Pubblica Amministrazione, il richiedente verrà escluso e saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 7 - BANDO E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI DIDATTICI E DEGLI ORTI PER ASSOCIAZIONI O ENTI

Per le tipologie di orti didattici e orti per associazioni o enti è richiesto ai soggetti interessati la presentazione di un progetto allegato alla domanda di concessione che evidenzii obiettivi, tempi di realizzazione e modalità di gestione dello stesso, in modo che sia valutabile da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine i bandi dovranno:

1. indicare gli obiettivi che s'intendono raggiungere e perseguire con la realizzazione degli orti;
2. precisare i contenuti minimi del progetto di gestione;
3. richiedere che ogni progetto evidenzi e illustri, oltre agli obiettivi e alle finalità perseguite, anche i tempi di realizzazione e il tipo di pubblicità che si intende dare alle varie iniziative.

Art. 8 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formazione delle graduatorie, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi.

1. Categoria “orti urbani tradizionali” - Punteggio massimo: 18 punti

Criterio	Parametri	Punteggio
Fascia d'età	da 18 a 30 anni	6
	Da 31 a 50 anni	4
	Da 51 fino 60 anni	2
Componenti nucleo familiare	Da 1 a 4 componenti	2
	oltre 4 componenti	4
Disabilità	se nella famiglia è presente almeno un componente disabile con diritti speciali, disabile certificato ai sensi della L. 104/92	8

2. Categoria “orti sociali” - Punteggio massimo: 21 punti

Criterio	Parametri	Punteggio
Fascia d'età	da 60 a 70 anni	10
	da 71 a 75 anni	/
	da 76 a 80 anni	/
Fascia ISEE	da 0 a 3.000 euro	6
	da 3001 a 6.000 euro	5
	da 6001 a 9.000 euro	4
	da 9001 a 12.000 euro	3
	da 12001 a 15000 euro	2
	oltre 15000 euro	1
Appartenenza a categoria socialmente debole	Soggetto con presa in carico dei Servizi Sociali	5

In caso di parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale l'anzianità anagrafica del richiedente.

2. Categoria “orti didattici” - Punteggio massimo: 12 punti

Criterio	Parametri	Punteggio
Progetti specifici	qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni	4
Disabilità	il progetto vede il coinvolgimento di alunni con fragilità, bisogni speciali e disabilità certificate ai sensi della L. 104/92	massimo 8

3. Categoria “orti per associazioni o enti” - Punteggio massimo: 60 punti

Criterio	Parametri	Punteggio
soggetti iscritti all'associazione e residenti nel Comune di Brindisi che parteciperanno alle attività	fino a 4	2
	da 5 a 9	4
	da 10 a 15	8
approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	due associazioni	4
	tre associazioni	8
	oltre tre	12
progetti specifici	qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'associazione	fino a 12 punti
attività prevista con persone residenti nel territorio cittadino e prese in carico dai servizi sociali del Comune di Brindisi	fino a n. 9 persone in carico ai servizi sociali segnalate dall'associazione	2 punti per ogni persona fino ad un massimo di 18 punti
attività prevista con persone disabili residenti nel territorio cittadino	da stabilire nel bando di assegnazione	da stabilire nel bando fino ad un massimo di 10 punti

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza l'associazione che presenta al suo interno il numero maggiore di cittadini presi in carico dai servizi sociali del Comune di Brindisi.

Art. 9 - PROCEDURA DI CONCESSIONE

A seguito dell'assegnazione degli orti o dei singoli lotti viene stipulato un atto di concessione con gli assegnatari.

La concessione dell'orto o dei singoli lotti avviene mediante la seguente procedura:

- invio della comunicazione di assegnazione all'avente diritto in base alla graduatoria;
- versamento da parte dell'assegnatario del primo canone annuo contestualmente alla stipula dell'atto di concessione;
- sottoscrizione da parte dell'assegnatario dell'atto di concessione e del presente Regolamento;
- partecipazione del concessionario al sopralluogo di consegna con sottoscrizione del relativo verbale corredato di idoneo rapporto fotografico da cui si evinca lo stato dei beni oggetto della concessione.

Art. 10 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimarrà valida per cinque anni e ad essa si attingerà in caso di intervenute disponibilità di orti per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc..

Art. 11 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di area pubblica ad uso di orto urbano è a titolo temporaneo, non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
2. In nessun modo l'area pubblica ad uso orto urbano può diventare di proprietà del concessionario.
3. Gli "orti urbani tradizionali" e gli "orti sociali" assegnati ai singoli individui debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, coadiuvati dai loro familiari. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Settore competente dell'Amministrazione e al Rappresentante dell'orto.
4. In caso di impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi o di decesso del concessionario, i componenti del nucleo familiare hanno diritto di prelazione al subentro nella concessione, fino alla naturale scadenza. La volontà di avvalersi del diritto di prelazione al subentro da parte dei familiari deve essere espressa formalmente, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni solari consecutivi al verificarsi dell'evento di cui al periodo precedente, al Settore competente dell'Amministrazione Comunale. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto sarà assegnato ad un altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti.
5. Gli "orti didattici" devono essere coltivati prevalentemente dagli studenti, coadiuvati dai genitori e parenti degli studenti, dal personale scolastico o da personale espressamente autorizzato dal Comune di Brindisi. Durante il periodo di chiusura delle scuole assegnatarie e previo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale, queste potranno convenzionarsi con le associazioni o con i concessionari di altri orti per garantire la continuità della coltivazione.
6. In tutte le categorie di orti è vietata la vendita dei prodotti dell'orto in quanto deputati esclusivamente all'autoconsumo o allo scambio che non comporti versamenti in denaro.
7. La decadenza automatica della concessione interviene a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e/o a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 6. In caso di rinuncia volontaria, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Settore competente dell'Amministrazione.
8. Alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia, entro sette giorni, il concessionario dovrà riconsegnare le chiavi provvedendo alla consegna del lotto in perfetto ordine e libero da persone e cose mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per i frutti pendenti.
9. In caso di rinuncia in corso d'anno, il concessionario non avrà diritto al rimborso del canone concessorio già versato.

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione a favore dei soggetti assegnatari degli orti è stabilita in anni 3 (tre).
2. La Concessione potrà essere rinnovata per due volte di ulteriori 3 anni (per complessivi nove anni), fatto salvo il permanere dei requisiti elencati nel precedente art. 6 e sempre che non sussistano necessità diverse da parte dell'Amministrazione Comunale di riacquisire la disponibilità del bene per mutate esigenze di interesse collettivo formalmente espresse. Tre mesi prima della scadenza della concessione gli assegnatari interessati al rinnovo dovranno

farne richiesta tramite l'apposito modulo al Settore competente.

3. Per le concessioni in essere, nel caso in cui alla scadenza la durata complessiva non corrisponda ad un multiplo di 3, si procederà al rinnovo per il numero di anni mancante a ricostituire il triennio, al fine di uniformare la durata complessiva delle concessioni fra tutti gli assegnatari.
4. I concessionari titolari di assegnazione scaduta, qualora partecipino ai nuovi bandi e si collochino in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione, hanno diritto, ove possibile e qualora lo richiedano, ad ottenere lo stesso lotto già assegnato in precedenza.
5. Per quanto riguarda le associazioni, alla scadenza della concessione, prima di procedere al rinnovo, l'Amministrazione, attraverso un'apposita Commissione nominata con provvedimento dirigenziale, verificherà l'attuazione dei programmi previsti dai progetti presentati e il raggiungimento degli obiettivi programmati.
6. Qualora la commissione valuti positivamente l'operato e l'associazione esprima interesse a continuare l'attività, si procederà al rinnovo sulla base di un nuovo progetto.
7. Qualora ad un concessionario venisse revocata la concessione per lavori di pubblica utilità condotti dalla Pubblica Amministrazione o per conto di essa, sarà tenuto in evidenza al momento di una nuova assegnazione. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.

Art. 13 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 del presente Regolamento.
2. Costituisce causa di decadenza della concessione la violazione di anche una sola delle condizioni, degli obblighi e divieti del presente Regolamento, nonché la violazione delle leggi vigenti.
3. Il dirigente responsabile, rilevata la violazione delle norme comportamentali o di quanto previsto nella concessione o dal presente Regolamento, avvia il procedimento di decadenza dandone preventiva comunicazione agli interessati.
4. L'area oggetto di revoca/decadenza rientra nella piena disponibilità del Comune che potrà riassegnarla in base alle graduatorie vigenti.
5. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione urbanistica o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
6. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
7. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato al lotto assegnato, alle parti comuni nonché agli altri lotti per dolo, colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso del lotto a lui concesso, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che ne possa derivare.
3. L'Amministrazione comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali ai lotti, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi,

né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi nell'ambito dell'utilizzo degli appezzamenti dati in concessione e del nucleo orticolo dove questi insistono.

Titolo III- NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI

Art. 15 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO

I concessionari sono invitati a favorire le sperimentazioni di nuove tecniche ecosostenibili di gestione delle aree e si impegnano a rispettare le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare a:

- destinare il lotto assegnato alla sola coltivazione di fiori, piante, ortaggi e piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes, ecc.);
- approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- coltivare l'orto assegnato con continuità;
- coltivare personalmente o con l'aiuto dei propri familiari gli appezzamenti destinati a orto, salvo nei casi temporanei di assenza per malattia, ferie, problemi familiari, ecc.;
- coltivare, nel caso di associazione, attraverso i propri aderenti gli appezzamenti destinati a orto;
- coltivare il lotto secondo quanto prescritto dalle norme della coltivazione biologica, utilizzando tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente;
- non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno e avere cura di massimizzare il risparmio idrico, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare l'acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche, i concessionari devono adeguarsi alle disposizioni impartite dal gestore. Nei confronti dell'Amministrazione pubblica non può essere avanzata alcuna richiesta per danni e/o indennizzi connessi con la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per danneggiamenti delle stesse;
- prevenire la presenza di animali infestanti tenendo massimamente pulita l'area ortiva;
- provvedere regolarmente alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti sia dal proprio lotto, sia dalle aree comuni, in collaborazione con tutti i concessionari del nucleo di orti, depositandoli a seconda della loro tipologia negli appositi cassonetti della raccolta differenziata;
- utilizzare correttamente i contenitori di compostaggio dei residui organici dell'attività orticola, predisposti da ogni nucleo di orti, in collaborazione con gli altri concessionari;
- effettuare la piccola manutenzione dei manufatti presenti nel nucleo di orti ove insiste il lotto assegnato, quali casette, panchine, gazebi, vialetti, rubinetti dell'acqua, ecc.;
- mantenere in buono stato, anche attraverso la manutenzione ordinaria, i beni oggetto della concessione mentre la manutenzione straordinaria è da intendersi a carico dell'amministrazione comunale, sempre che la struttura comunale competente non abbia preventivamente accertato, previo contraddittorio, che detta manutenzione straordinaria si sia resa necessaria per l'assenza di regolare manutenzione ordinaria a cura del concessionario;
- mantenere il lotto assegnato e le aree comuni adiacenti in stato decoroso, curandone costantemente l'ordine e la pulizia di comune accordo con gli altri concessionari. In caso di inadempimento per mancato accordo o per altra causa, il Comune si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone ai concessionari la spesa con riparto in base alla superficie del lotto assegnato;
- mantenere il decoro paesaggistico, utilizzando materiali naturali e biodegradabili e uniformando le soluzioni adottate;
- non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;

- consentire in ogni momento l'accesso all'area assegnata ai tecnici incaricati o ai funzionari comunali per eventuali ispezioni e controlli, provvedendo immediatamente agli adeguamenti richiesti;
- mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari di orti al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba direttamente agli Uffici comunali competenti;
- adottare un atteggiamento collaborativo nei confronti della comunità cittadina nell'ottica che l'uso della risorsa pubblica si coniuga con un comportamento rivolto anche al perseguimento dell'interesse pubblico;
- garantire l'accessibilità delle aree a scolaresche o gruppi che facessero richiesta di visita a scopo didattico, o che partecipano ad attività di educazione ambientale organizzate o patrociniate dal Comune, mettendo a disposizione persone adatte ad illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali;
- chiedere preventivamente tramite il Rappresentante al Comune idonea autorizzazione scritta sia per eventuali manufatti da introdurre nell'area, sia per iniziative o altre attività da realizzare all'interno del nucleo di orti;
- vigilare l'orto ed a segnalare al Settore competente dell'Amministrazione comunale ogni eventuale anomalia;
- esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal personale del Comune di Brindisi incaricato ad effettuare i controlli;
- segnalare al Settore competente dell'Amministrazione comunale il cambio di residenza e/o numero telefonico;
- pagare il canone di concessione nella misura prevista e con le modalità e i tempi imposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 - DIVIETI

È vietato ai concessionari:

- compiere azioni in contrasto con disposizioni di legge e regolamenti, ivi compresi i regolamenti comunali;
- utilizzare il lotto assegnato per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- coltivare specie vietate per legge;
- utilizzare ai fini commerciali la produzione ottenuta;
- porre in essere iniziative che sono nocive alla vita degli animali selvatici;
- cedere a terzi l'uso del lotto assegnato, salvi casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento; l'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo ed il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli, né può locarlo a terzi;
- impiegare manodopera retribuita per la coltivazione del lotto assegnato;
- effettuare interventi sulle alberature eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico dei Settori competenti dell'Amministrazione comunale;
- alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del lotto assegnato, con divieto assoluto di recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- accedere al nucleo di orti con motoveicoli o autoveicoli in aree diverse dai parcheggi eccetto che per effettuare operazioni di carico e scarico di materiali pesanti e/o ingombranti, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- consentire l'ingresso nell'orto a persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;

- provocare rumori molesti;
- portare, al di fuori del nucleo di orti, qualunque tipo di contenitore riempito con acqua prelevata dalla rete idrica pubblica o dal pozzo artesiano;
- lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL nell'orto e nelle parti comuni;
- prelevare prodotti da altri orti;
- occupare i vialetti di accesso ai singoli orti;
- non ottemperare entro i tempi previsti agli adeguamenti richiesti dal Comune a seguito di ispezioni e controlli;
- tenere animali da compagnia, da allevamento o da cortile all'interno dell'orto o del nucleo di orti;
- scaricare materiali inquinanti;
- utilizzare agrofarmaci, eccetto quelli previsti dalla coltivazione biologica, o fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari di origine sintetica. E' facoltà del Comune procedere al prelievo e analisi di campioni: nel caso di rinvenimento di sostanze e/o principi attivi non consentiti si provvederà alla revoca dell'assegnazione, attribuendo, altresì, al concessionario inadempiente i costi delle analisi;
- usare e tenere in deposito sostanze pericolose per la salute pubblica, come erbicidi di qualsiasi tipo e tutti i prodotti che in base alla vigente normativa, sia solidi, liquidi o gassosi, che prevedano il possesso dell'apposito patentino;
- bruciare residui vegetali e rifiuti;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- installare nelle parti comuni, nei ripostigli e/o capanni degli attrezzi, elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi impianto;
- costruire ed installare capannoni e altre strutture fisse o mobili all'interno dei singoli orti e nelle aree comuni.

Art. 17 - ORARI

L'accesso agli orti urbani è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, salvo deroghe espressamente richieste e approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 18 - DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO

La concessione del lotto comporta l'obbligo per il concessionario al versamento al Comune di Brindisi di un canone che sarà individuato e sarà parte integrante dell'avviso pubblico per l'assegnazione degli orti nelle loro diverse tipologie.

L'eventuale variazione del canone è stabilita dall'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può stabilire eventuali esenzioni per enti e/o associazioni, motivandole.

Il pagamento dell'obbligazione avviene con periodicità annuale in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità:

- il versamento del primo canone contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione: il canone verrà computato in base ai mesi che restano dal momento della assegnazione alla fine dell'anno, l'importo del canone sarà arrotondato al mese;
- i versamenti successivi a quello iniziale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 19 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL LOTTO

La consegna e la restituzione del lotto avvengono in contraddittorio tra il concessionario e un tecnico del Settore comunale preposto.

La consegna e restituzione del lotto sono documentate da apposito verbale corredato di idoneo rapporto fotografico nel quale viene descritto lo stato e le caratteristiche del lotto.

Qualora all'atto della restituzione vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate all'atto dell'assegnazione e/o comunque non autorizzate, il concessionario è tenuto entro 30 (trenta) giorni al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese ed a comunicare il fine lavori al competente Settore dell'Amministrazione comunale che, in accordo col concessionario, fisserà la data di un ulteriore sopralluogo per la restituzione in contraddittorio di cui si darà evidenza mediante apposito verbale corroborato da idonee fotografie.

Nel caso il concessionario non proceda al ripristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con recupero dei costi nei confronti dello stesso. Il mancato ripristino da parte del concessionario costituisce causa impeditiva di partecipazione ai bandi che dovessero essere emanati nei 4 (quattro) anni successivi all'omissione.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento si applica dal giorno successivo alla data della sua approvazione, sia agli orti urbani che verranno assegnati sulla base dei futuri bandi di assegnazione, sia agli orti urbani assegnati precedentemente a tale data alla scadenza dei provvedimenti di concessione o altre forme di affidamento già operanti.

Art. 21 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche, adottate con deliberazione favorevole del Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente accettate dai concessionari pena la decadenza della concessione.

Art. 22 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi applicabili in materia, nonché ai bandi che verranno emanati e pubblicati in esecuzione del presente regolamento.

Art. 23 - NORMA FINALE

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni concessionario prima della formale assegnazione.

Per qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente il Foro di Brindisi.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.